



## **Delibera della Giunta Regionale n. 107 del 22/03/2016**

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 9 - UOD - 0509 - Tutela dell'acqua e gestione della risorsa idrica -

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N. 15/2015 - DGR N. 885 DEL 29/12/2015 - MODIFICA ART. 20,  
COMMA 2, DELLO STATUTO DELL'E.I.C.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### PREMESSO CHE

- a) la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli) in attuazione dei principi di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee, istituiva il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, riducendo il frazionamento delle gestioni mediante il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito;
- b) con Legge Regionale n. 14 del 21 maggio 1997, "Direttive per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge n. 36 del 05.01.94", la Regione Campania ha delimitato gli Ambiti Territoriali Ottimali per il ciclo integrato delle acque e ha stabilito le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito;
- c) con l'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (legge finanziaria regionale per l'anno 2007), è stato istituito un quinto ambito denominato "Terra di lavoro", estrapolando dall'Ente d'Ambito Napoli-Volturno, il territorio della Provincia di Caserta;
- d) l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito di sopprimere le Autorità d'ambito di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) il successivo art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha soppresso esclusivamente il soggetto giuridico "Autorità d'Ambito" rinviando ad apposita disciplina regionale la riorganizzazione dei soggetti a cui affidare le competenze in materia di governo degli ATO;
- f) con legge n. 15 del 2 dicembre 2015 Il Consiglio Regionale della Campania ha emanato le norme in materia di riordino del servizio idrico integrato e ha istituito l'Ente Idrico Campano;
- g) l'Ente Idrico Campano (EIC) è l'ente di governo regionale, rappresentativo degli enti locali della Regione, del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale unico che coincide con l'intero territorio regionale;

#### RILEVATO CHE

- a) l'art. 7, comma 5, della L.R. 15/2015 stabilisce che la Giunta Regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge, approva con delibera lo Statuto dell'EIC. Lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo;
- b) con delibera di G.R. n. 885 del 29/12/2015 veniva approvato ai sensi dell'art 7, comma 5, della L. R. 15/2015, lo statuto dell'Ente Idrico Campano, istituito con la medesima legge regionale n 15/2015;
- c) per mero errore materiale l'art.20 dello Statuto riporta per i commi 1 e 2 la numerazione di comma 1;

#### RITENUTO

- a) necessario rettificare l'art. 20, comma 2, che per errore materiale viene riportato come comma 1 adeguandolo nel contempo con il disposto di cui all'art. 7, comma 5, della L.R. e dunque con il dato più aggiornato della popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo e dunque al dato Istat 2015;
- b) di dare atto che il nuovo comma 2, dell'art. 20, dello Statuto è così riformulato " 2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni alla data di approvazione del presente Statuto sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A";

- c) approvare dunque i nuovi allegati allo Statuto come adeguati rispetto all'ultimo suddetto dato ISTAT rilevato;

VISTO

- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- la Legge Regionale n. 1/2007;
- la Legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- la Legge 26 marzo 2010 n. 42;
- la Legge Regionale n. 15 del 2 dicembre 2015;

Propone e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di

1. rettificare il comma 2 dell'art. 20 dello Statuto approvato con DGR n. n. 885 del 29/12/2015 che per mero errore materiale era stato riportato come comma 1 nella seguente formulazione "2. Il riparto tra i Comuni della quota relativa al fondo di dotazione, in favore dell'EIC, avviene sulla base dell'entità della popolazione residente negli stessi Comuni alla data di approvazione del presente Statuto sulla base dei dati ufficiali ISTAT relativi ai cittadini residenti in Regione Campania, riportati in allegato A", aggiornando per conseguenza anche i relativi allegati che insieme allo statuto formano parte integrante e sostanziale della presente;
2. inviare il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione.